



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

ORDINANZA SINDACALE  
N. 19 del 05/07/2018

Prot. n. 3409/2018

## IL SINDACO

- Vista la comunicazione della Regione Lazio, Agenzia Regionale di protezione Civile – Area Emergenza e Sala Operativa di Protezione Civile del 17/04/2018 ad oggetto "Campagna Antincendio Boschivo anno 2018";
- Vista la nota della Prefettura di Rieti prot. n. 0007792 del 03/05/2018, ns. prot. n. 2272 del 03/05/2018 ad oggetto "Attività antincendio boschivo per il 2018 – Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti";
- Vista altresì le prescrizioni di cui alla comunicazione della Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane del 26/06/2018, ns. prot. n. 3297 del 02/07/2018;
- Visto che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità è confermato dal giorno 15 giugno al 30 settembre 2018;
- Considerato che le giornate di sabato e domenica nonché tutti i giorni festivi fino al 30 settembre 2018, vengono individuati come giorni di "allerta";
- Vista la Legge n. 225/92 di "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- Vista la Legge n. 21/03.2000 n. 353 recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi" nonché la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 recante "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
- Vista la L.R. 2 maggio 1995, n. 17;
- Preso atto che ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile", ai Comuni sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze rilevanti per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- Visto il D. Lgs. N. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e in particolare l'art. 54;
- Visto il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- Ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, il Sindaco pro-tempore Luigi Taddei;

## ORDINA

nel periodo di massimo rischi di incendio boschivo per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è vietato nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti compiere azioni e/o omissioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato incendio.

Pertanto in tutto il territorio comunale, dal 15 giugno al 30 settembre 2018, è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, graminacee e leguminose, sfalci ed erbe infestanti nonché arbusti e sterpaglie lungo le strade comunali, provinciali, statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio se autorizzati così come previsto dall'art. 38, comma 1 della L.R. 2 maggio 1995, n. 17 e s.m. e i.

E' vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 dalle zone boscate.

E' pure vietato, all'interno delle aree boscate, l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone.

Inoltre i conducenti di autoveicoli a marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi.

Agli operatori che usino all'aperto, in zone con materiale seccaginoso, strumenti ed attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, ecc.) è fatto l'obbligo di realizzare preventivamente un'ideale fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

E' vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare su terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette e qualsiasi altro tipo di materiale acceso o allo stato di bruciato che in ogni modo possa innescare il fuoco.

I rifornitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori del centro abitato, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione di incendi. I rispettivi proprietari e gestori dovranno predisporre nell'intorno, idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

I proprietari e i conduttori di terreni confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, l'ANAS, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Provinciale, l'ENEL, ecc. sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alla strada e alle recinzioni e scarpate stradali e ferroviarie.

L'ENEL e i proprietari di conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero del bestiame. Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di immobili siti alla periferia del centro abitato dovranno provvedere alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabili.

E' vietata l'eliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco; nel caso in cui debba usarsi il fuoco, dovrà essere inoltrata preventiva richiesta scritta al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti dovranno adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

Nelle aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo e di "allerta" sono vietate inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge 21.09.2000 n. 353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati o inerbati del territorio comunale.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall'art. 10 della Legge 21.11.2000 n. 353.

I proprietari confinanti con le infrastrutture stradali hanno l'obbligo di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione di confine in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie.

Hanno altresì l'obbligo di sfondare e/o tagliare i rami degli impianti arborei che impediscono l'irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica.

La mancata osservanza del presente obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo alla Sala Operativa Regionale al numero telefonico 803555.

Chiunque, in occasione di incendi nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

L'inosservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative e/o dal regolamento comunale di Polizia Urbana, comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria in base all'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio oppure in via alternativa ricorso al Prefetto di Roma nei termini previsti rispettivamente di 60 e 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione all'Albo.

Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione dell'ordinanza in alternativa al ricorso al TAR.

Si dispone la trasmissione della presente Ordinanza a: 1) Comando Stazione Carabinieri di Cittaducale; 2) Comando Vigili del Fuoco di Rieti; 3) Prefettura di Rieti; 4) ANAS S.p.A.; 5) ENEL S.p.A.; 6) TELECOM S.p.A.; 7) Amministrazione Provinciale di Rieti; 8) APS S.p.A..

Le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione del presente provvedimento.

Castel Sant'Angelo, il 05/07/2018

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO Provincia di Rieti	
Cron.	343
Publicato dal	6-7 2018
al	5-8 2018 per giorni
consecutivi.	30
Il MESSO	

